

## I documenti

**ILAC P10:01/2013**

**ILAC P14:01/2013**

---

*Giugno 2013*

---

*Giuseppe La Paglia*  
*Funzionario Tecnico ACCREDIA DT*



# **ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results**

## **ILAC P10:01/2013**

*Sostituisce ILAC-P10:2002*

Una traduzione in italiano del documento è presente sul sito di ACCREDIA tra le **Disposizioni Tecniche** del Dipartimento Certificazione e Ispezione - DC

# ILAC P10:01/2013

## INTRODUZIONE

.....

I fattori che possono influenzare l'adozione di una politica ILAC armonizzata per la riferibilità metrologica dei risultati di misura includono quanto segue:

- (a) il concetto della riferibilità metrologica dei risultati di misura in campi quali la scienza chimica, medica, biologica è ancora in fase di sviluppo;
- (b) non tutte le economie (Paesi) possiedono l'intera gamma di campioni nazionali di misura o le capacità di tarare e misurare necessarie per supportare le esigenze di taratura e prova di tutti i richiedenti l'accREDITAMENTO nella loro economia;
- (c) il ruolo dei materiali di riferimento certificati affidabili e riferibili per la produzione dei risultati di riferibilità di misura tuttora non è stato pienamente stabilito a livello internazionale.

## ILAC P10:01/2013

### Politica ILAC sulla riferibilità coperta da accordi ILAC nelle tarature

Per le apparecchiature e i campioni di riferimento che devono essere tarati, la politica ILAC è che gli stessi devono essere tarati da:

- 1) Un NMI i cui servizi sono idonei e coperti da CIPM MRA. I servizi coperti da CIPM MRA sono disponibili nell' Appendice C di KCBD del BIPM (Bureau internazionale Pesi e Misure) il quale per tutti i servizi elencati include il campo di misura e l'incertezza.
- 2) Un laboratorio di taratura accreditato i cui servizi sono idonei (cioè lo scopo di accreditamento copre esplicitamente gli ambiti di taratura richiesti) e l'ente di accreditamento è coperto dagli accordi ILAC o da accordi regionali riconosciuti da ILAC.

**CIPM** International Committee for Weights and Measures  
**MRA** Mutual Recognition Arrangement  
**KCBD** BIPM key comparison database

# ILAC P10:01/2013

## Politica ILAC sulla riferibilità coperta da accordi ILAC nelle tarature

- 3a) Un NMI i cui servizi sono idonei ma non è coperto da CIPM MRA. In questi casi l'ente di accreditamento deve stabilire una politica per assicurare che i servizi offerti soddisfano i criteri per la riferibilità metrologica rispetto alla ISO/IEC 17025:2005.
- 3b) Un laboratorio di taratura i cui servizi sono idonei ma non coperto da accordi ILAC o da accordi regionali riconosciuti da ILAC. In questi casi l'ente di accreditamento deve stabilire una politica per assicurare che i servizi offerti soddisfino i criteri per la riferibilità metrologica rispetto alla ISO/IEC 17025:2005.

..... le situazioni in cui si applicano 3a) o 3b), sono applicabili solamente quando i casi descritti in 1) e 2) non sono possibili per particolari tipi di tarature.

Il laboratorio quindi deve assicurare che sia disponibile l'evidenza di appropriate riferibilità e incertezza di misura. L'ente di accreditamento deve valutare queste evidenze. Per ulteriori indicazioni vedere Allegato A.

# ILAC P10:01/2013

## Allegato A

Nei casi in cui la riferibilità viene stabilita tramite le situazioni descritte in 3a) o 3b), sono necessarie delle azioni aggiuntive.

.....  
Evidenze appropriate della competenza tecnica del laboratorio e della presunta riferibilità metrologica è bene che includano, ma non solo, gli aspetti seguenti:

- Registrazioni delle validazione dei metodi di taratura (5.4.5)
- Procedure di stima dell'incertezza di misura (5.4.6)
- Documentazione riguardante la riferibilità delle misure (5.6)
- Documentazione riguardante l'assicurazione della qualità dei risultati delle tarature (5.9)
- Documentazione riguardante le competenze del personale (5.2)
- Documentazione riguardante il luogo di lavoro e le condizioni ambientali (5.3)
- Audit del laboratorio di taratura (4.6.4 e 4.1.4)

Per quanto riguarda i laboratori non accreditati va osservato che potrebbe essere necessario effettuare una valutazione pratica del laboratorio utilizzato, simile a quella che eseguirebbe un ente di accreditamento in conformità alla norma ISO/IEC 17025, per assicurare che il lavoro svolto sia effettivamente con la dovuta competenza.

È biasimevole che la scelta di utilizzare le opzioni 3a) e 3b) venga adottata unicamente per motivi economici; dovrebbe essere adottata come ultima possibilità, quando le altre opzioni non risultano disponibili.

# ILAC P10:01/2013

## Politica ILAC sulla riferibilità coperta da accordi ILAC nelle tarature

Il paragrafo 5.6.2.1.2 di ISO/IEC 17025:2005 afferma quanto segue:

*Vi sono alcune tarature che al momento attuale non possono essere strettamente eseguite nelle unità SI. In questi casi la taratura deve fornire fiducia nelle misure stabilendo la riferibilità a campioni appropriati come:*

- l'utilizzo di materiali certificati procurati da un fornitore competente a fornire caratterizzazioni fisiche o chimiche affidabili di un materiale;*
- l'utilizzo di metodi specificati e/o campioni che sono chiaramente descritti e concordati da tutte le parti interessate.*

*La partecipazione a programmi idonei di confronti interlaboratorio è richiesta ogni volta possibile*

La politica ILAC è:

- 4) il paragrafo 5.6.2.1.2 è applicabile esclusivamente nei casi in cui il laboratorio ha dimostrato la politica dei punti da 1) a 3) non può ragionevolmente essere soddisfatto. Diventa la responsabilità del laboratorio trovare un modo per soddisfare 5.6.2.1.2 e quindi di fornire evidenze appropriate. Tali evidenze devono essere documentate e valutate dall'ente di accreditamento.

# ILAC P10:01/2013

## SCOPO

Il presente documento descrive la politica di ILAC nei confronti dei requisiti della riferibilità metrologica in conformità a [ISO/IEC 17025:2005](#) [2] e [ISO 15189:2007](#) [3].

La suddetta politica è applicabile ad altre attività di valutazione della conformità che coinvolgono prove e/o tarature (es. ispezione e certificazione di prodotto).

Per quanto riguarda le tarature effettuate da un laboratorio per stabilire la riferibilità metrologica per le proprie attività, e che non fanno parte dello scopo di accreditamento del laboratorio, risulta applicabile la politica ILAC definita nel punto 2. Queste tarature sono note come "tarature interne".



# ILAC P10:01/2013

## Documento ACCREDIA



*A tutti gli Organismi di Ispezione accreditati/accreditandi*

*A tutti i Soggetti interessati*

*Via mail*

*Vs. rif.:*

*Ns. rif.:* DC2013UTM088

*Milano, 2013-05-29*

*Oggetto:* **Disposizioni in materia di applicazione del documento ILAC-P10:01/2013 sulla riferibilità dei risultati di misura.**

Come è noto, a gennaio 2013, è stato pubblicato il documento ILAC-P10:01/2013 (in allegato tradotto in lingua italiana), applicabile dal 1 Gennaio 2014, che descrive la politica di ILAC nei confronti dei requisiti della riferibilità metrologica.

L'appartenenza di ACCREDIA agli accordi multilaterali EA/IAF/ILAC impone il rispetto di quanto riportato nel documento ILAC-P10, per ciò che riguarda gli aspetti determinanti connessi alla corretta riferibilità delle misure come richiamati dal citato § 6.2 della ISO/IEC 17020 che prescrive:

# ILAC P10:01/2013

## Documento ACCREDIA

Al fine di redigere Rapporti di Ispezione conformi e affidabili, l'Organismo di Ispezione deve:

1. Analizzare tutte le tipologie di misure da eseguire nel corso delle attività ispettive accreditate, definire quali incertezze sono richieste per l'affidabilità del Rapporto stesso, al fine di scegliere gli strumenti adatti allo scopo (un'utile guida per comprendere la logica del processo di definizione misura-incertezza-strumento, è costituita dalle norme UNIEN ISO 10012 e ISO/IEC 14253 Parte II).
2. Individuare nell'ambito di tale analisi quelle misure per le quali la taratura non è un fattore dominante nel risultato della ispezione/prova. In tali casi l'OdI deve fornire evidenza quantitativa scritta per dimostrare che la taratura stessa influenza poco (in modo insignificante) il risultato della misura e l'incertezza associata ai fini della affidabilità del rapporto di ispezione e che pertanto non è necessario dimostrarne la riferibilità, come nel punto 6) di ILAC P10.  
.....
3. **Assicurare la riferibilità ai Campioni Nazionali riconosciuti, attraverso una catena ininterrotta di tale riferibilità** (vedi Nota), seguendo i percorsi indicati ai punti 1) e 2) nel documento ILAC P10, per tutte le restanti misure nelle quali l'incertezza della misura stessa è determinante per l'affidabilità del Rapporto di Ispezione.
4. Sottoporre alla valutazione di ACCREDIA i criteri che intende attuare al fine di assicurare la riferibilità, come richiesto dalle norme di accreditamento ed in conformità alle indicazioni riportate nell'Annex A di ILAC P 10, qualora l'OdI, analizzate le tipologie di misura di proprio interesse, per alcune misure particolari, evidenzi l'effettiva impossibilità di ricorrere ad una catena ininterrotta di riferibilità, come indicata nei punti 1) e 2) della Guida ILAC P 10.

# ILAC P10:01/2013

## Documento ACCREDIA

Si consideri che i requisiti qui richiamati valgono sia per la strumentazione utilizzata dall'OdI, sia per quella utilizzata da eventuali subfornitori dell'OdI, sia infine, per la strumentazione del fabbricante, quando questa viene usata dall'OdI per effettuare le proprie misure e prove (vedi Nota al § 6.2.1. della ISO/IEC 17020).

Qualora l'OdI effettui le tarature al proprio interno, deve possedere campioni primari tarati presso centri accreditati, ambiente e competenze adeguati alle necessità della taratura interna. Questi aspetti verranno verificati nel corso delle verifiche di accreditamento.

Qualora l'OdI subappalti attività di prova all'esterno presso un soggetto non specificatamente accreditato, deve farsi carico di assicurare le caratteristiche sopra indicate, esattamente come se eseguisse le tarature al proprio interno.

In tutti gli altri casi L'OdI deve avvalersi di laboratori che siano accreditati per le specifiche misure/prove richieste, nel pertinente campo di misura.



# **ILAC Policy for Uncertainty in Calibration**

**ILAC P14:01/2013**

**Sostituisce ILAC-P14:12/2010**

# ILAC P14:01/2013

- 6.1 ISO/IEC 17025 requires calibration laboratories to report, in the calibration certificate, the uncertainty of measurement and/or a statement of compliance with an identified metrological specification or clauses thereof.

Accredited calibration laboratories shall report the measured quantity value and the uncertainty of measurement, in compliance with the requirements in 6.2 – 6.5 of this section.

By exception, and where it has been established during contract review that only a statement of compliance with a specification is required, then the measured quantity value and the measurement uncertainty may be omitted on the calibration certificate.

The following shall however apply:

- The calibration certificate is not intended to be used in support of the further dissemination of metrological traceability (i.e. to calibrate another device);
- As specified in ISO/IEC 17025:2005 clause 5.10.4.2, the laboratory shall determine the uncertainty and take that uncertainty into account when issuing the statement of compliance; and
- The laboratory shall retain documentary evidence of the measured quantity value and the uncertainty of measurement, as specified in ISO/IEC 17025 clauses 5.10.4.2 and 4.13, and shall provide such evidence upon request.

ACCREDIA L'ente italiano di accreditamento

---

**Grazie per l'attenzione**

---

**www.accredia.it**

**info@accredia.it**

***Dipartimento Certificazione e Ispezione***

***Dipartimento Laboratori di prova***

***Dipartimento Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti***

***Dipartimento Laboratori di taratura***